

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 marzo 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio e nomina del commissario straordinario. (26A00811)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Villapiana e nomina del commissario straordinario. (26A00812)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamporo e nomina del commissario straordinario. (26A00818)..... Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 febbraio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 154 giorni, terza e quarta tranche. (26A00991) Pag. 3

DECRETO 25 febbraio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, terza e quarta tranche. (26A00992)..... Pag. 7

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 17 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Melograno - società cooperativa sociale», in Malalbergo e nomina del commissario liquidatore. (26A00935)..... Pag. 11



DECRETO 17 febbraio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Rio Blu società cooperativa a responsabilità limitata», in Sabaudia, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00936). *Pag.* 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2026.

Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale. (Regolamento n. 58). (26A00937). *Pag.* 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcio e colecalciferolo, «Metocal Vitamina D3». (26A00939). *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Dr. Max Pharma». (26A00948). *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di preparato vegetale a base di consolida maggiore, «Redusan». (26A00949). *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di preparato iloprost, «Iloprost Rafarm». (26A00950). *Pag.* 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozamlad» (26A00951). *Pag.* 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Dompè». (26A00952). *Pag.* 21

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (26A00955). *Pag.* 21

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali (26A00938). *Pag.* 22

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Silver Care Service società cooperativa sociale», in Bresanone, senza nomina del commissario liquidatore. (26A00940). *Pag.* 22

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «R.G.R. Cinema società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A00941) *Pag.* 22

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Pan-coop società cooperativa di comunità», in Paluzza e nomina del commissario liquidatore. (26A00953). *Pag.* 23

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (26A00954). *Pag.* 23



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Bonifacio (Verona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Losa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Bonifacio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico, acquisito al protocollo dell'ente in data 16 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gaetano Losa, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Verona.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Villapiana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Villapiana (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

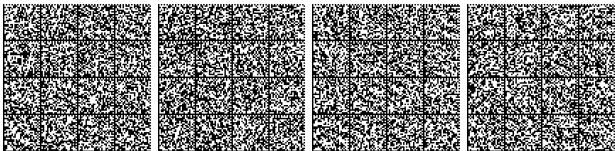
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villapiana (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villapiana (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atto unico, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, acquisito al protocollo dell'ente in data 12 gennaio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villapiana (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberico Gentile, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamporo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lamporo (Vercelli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamporo (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Grazia Castelluccio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lamporo (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Vercelli, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lamporo (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Grazia Castelluccio, funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura di Vercelli.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00818



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 154 giorni, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente

la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il



meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 2026, n. 4080, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 30 gennaio 2026 e scadenza 31 luglio 2026;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.992 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 27 febbraio 2026 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), durata residua centocinquanta-quattro giorni, con data di prima emissione 30 gennaio 2026 e scadenza 31 luglio 2026, di cui al proprio decreto del 28 gennaio 2026, n. 4080 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei *BOT* di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.



Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 25 febbraio 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni



d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quel-



le spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00991

DECRETO 25 febbraio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,

la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda



i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 2025, n. 52964, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 28 novembre 2025 e scadenza 29 maggio 2026;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.992 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 27 febbraio 2026 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso

denominati BOT), durata residua novantuno giorni, con data di prima emissione 28 novembre 2025 e scadenza 29 maggio 2026, di cui al proprio decreto del 26 novembre 2025, n. 52964 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di cinquanta punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

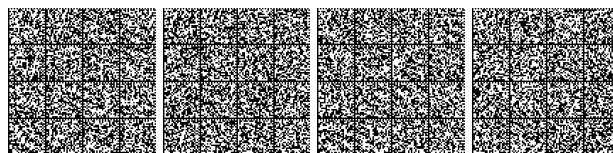
Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre cento punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.



In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Even-

tuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 25 febbraio 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni



d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento

diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.



Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00992

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Melograno - società cooperativa sociale», in Malalbergo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Il Melograno - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 21 maggio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 539.324,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.040.134,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 696.935,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, nonché da un atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso da Agenzia delle entrate-Riscossione di Bologna;

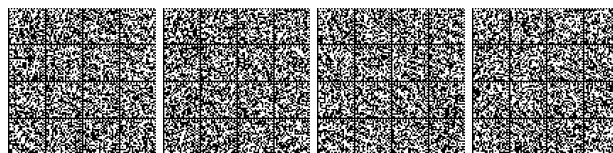
Considerato che in data 1° luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1), lettera *f*) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Melograno - società cooperativa sociale», con sede in Malalbergo (BO) - codice fiscale n. 02782231209, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande, nato a Padova (PD) il 17 ottobre 1965 - codice fiscale PTRFNC65R-17G224V, domiciliato in Ferrara (FE), via De Pisis n. 43.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00935

DECRETO 17 febbraio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Rio Blu società cooperativa a responsabilità limitata», in Sabaudia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2017 n. 162/2017, con il quale la società cooperativa «Rio Blu società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (LT) (codice fiscale n. 06126420584), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Emma Ioppi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 agosto 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Emma Ioppi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Emma Ioppi, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Rio Blu società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (LT) (codice fiscale n. 06126420584), il dott. Roberto Corona, nato a Formia (LT) il 13 gennaio 1967 (codice fiscale CRNRRT67A13D708A), domiciliato in Minturno (LT), via Appia n. 657.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00936



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2026.

Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale. (Regolamento n. 58).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere *m*) e *n*);

Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell'attestazione di sinistralità pregressa;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerata la necessità di fornire informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili in uno Stato membro rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio;

Considerata l'esigenza di mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di *CU*) e di continuità della storia assicurativa già previsti dal regolamento IVASS n. 9/2015 e dal provvedimento IVASS n. 72/2018;

Adotta il seguente regolamento:

Indice

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (*Fonti normative, finalità e ambito di applicazione*)

Art. 2 (*Definizioni*)

Capo II – Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale

Art. 3 (*Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024*)

Art. 4 (*Assegnazione della classe di CU*)

Art. 5 (*Disciplina della classe di CU - Regole generali*)

Art. 6 (*Decorrenza e durata del periodo di osservazione*)

Art. 7 (*Tabella di conversione della classe di merito interna*)

Art. 8 (*Validità dell'attestazione*)

Art. 9 (*Rilevazione della sinistralità*)

Art. 10 (*Disciplina della classe di CU – Regole specifiche*)

Capo III – Disposizioni finali

Art. 11 (*Pubblicazione*)

Art. 12 (*Entrata in vigore*)

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

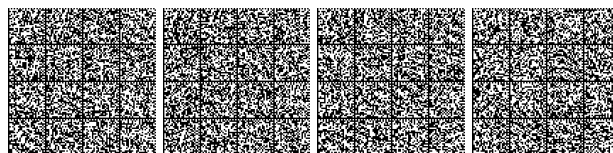
Art. 1.

Fonti normative, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lett. *m*) e *n*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente regolamento individua le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di *CU*) e di continuità della storia assicurativa.

3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio del ramo 10 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.



Art. 2.

Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

a) «attestazione di sinistralità pregressa» o «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

b) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);

c) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;

d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

e) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistralità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata;

f) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r.c. auto;

g) «Codice identificativo univoco del rischio» o «IUR»: codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;

h) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula per conto proprio o di terzi il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

i) «contratto di *leasing*»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico;

j) «forma tariffaria»: condizione di polizza che prevede il pagamento a tariffa fissa, o la variazione in aumento od in diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

k) «franchigia»: clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro;

l) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;

m) «regole evolutive»: modalità definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della classe di merito CU di cui alla lettera f);

n) «tabella di sinistralità pregressa»: una tabella riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;

Capo II

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ PREGRESSA E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

Art. 3.

Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024.

1. L'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, le seguenti informazioni:

- a. Codice identificativo univoco del rischio;
- b. tipo veicolo;
- c. proprietario o altro avente diritto, se diverso dal contraente:
 - c.1. persona fisica o persona giuridica;
 - c.2. nome;
 - c.3. cognome o denominazione sociale;
 - c.4. codice fiscale o partita IVA;
- d. forma tariffaria;
- e. eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- f. classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- g. classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- h. stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-*bis* del CAP; tale indicazione dovrà essere riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
- i. tabella di sinistralità pregressa.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono inseriti nelle attestazioni di sinistralità pregressa sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.

Art. 4.

Assegnazione della classe di CU

1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del codice delle assicurazioni private.



2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5.

Art. 5.

Disciplina della classe di CU - Regole generali

1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell'attestazione di sinistralità pregressa è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.

2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità pregressa registrata nel periodo di osservazione, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunge la soglia del 51%.

Tabella 1

(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Provenienza	Assegnazione				
Classe di CU	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18

9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 6.

Decorrenza e durata del periodo di osservazione

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 7.

Tabella di conversione della classe di merito interna

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di sinistralità pregressa, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-bis, del CAP.

2. La tabella deve essere disponibile sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e viene esibita ai richiedenti dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (*broker*).

3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

Art. 8.

Validità dell'attestazione

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo



del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è consentito previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del veicolo, ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto durata inferiore all'anno.

3. In vigenza di una copertura assicurativa, ove l'assicurato sottoscriva altra polizza con una diversa compagnia assicurativa, questa assegna al contratto la classe di merito indicata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo.

4. Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potrà:

produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;

far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.

In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

Art. 9.

Rilevazione della sinistralità

Nel caso di sottoscrizione, successivamente ad una polizza che abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità relativi alla prima polizza, comunicati alla banca dati degli Attestati di rischio di cui all'articolo 134, comma 2 del CAP, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

Art. 10.

Disciplina della classe di CU - Regole specifiche

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione ovvero il documento unico di proprietà e circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa «Tabella di sinistralità pregressa» contenuta nell'attestazione di sinistralità pregressa, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria

secondo la classificazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992:

a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna:

per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al regolamento (UE) 3 luglio 2024, n. 1855;

per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, considerando la 14ª classe CU quale classe d'ingresso.

In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto è assegnato alla classe di CU 14;

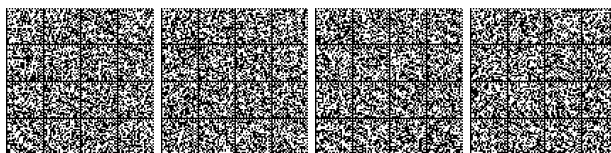
b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà;

d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta rivenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo rivenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

vendita;
demolizione;
furto di cui sia esibita denuncia;
certificazione di cessazione della circolazione;
definitiva esportazione all'estero;



consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in *leasing* operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi;

f) nel caso in cui un veicolo in *leasing* operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in *leasing* o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;

g) nel caso di veicolo intestato a persona con disabilità, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Allo stesso modo la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione;

h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa*, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli attestati di rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla

classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente;

k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo;

l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralità pregressa del veicolo beneficiario è mantenuta e riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2026

Per il direttorio integrato:
Il Presidente
SIGNORINI



ALLEGATO I

F. Informazioni aggiuntive in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri in materia di sconti o penalizzazioni relativi ai premi e sugli accordi contrattuali che incidono sul calcolo del premio / Additional information under the rules or practices applicable in the Member States relevant to premium discounts or penalties, and on contractual arrangement that impact premium calculation			
21. IUR (Identificativo Univoco di Rischio) IUR (Unique Risk Identification Number)		21.01 Tipo veicolo Type of vehicle	
Proprietario o altro avente diritto Owner or other claimant		21.02 Persona Fisica/Giuridica Natural/Legal Person	
21.03 Nome Name	21.04 Cognome /Denominazione Sociale Surname /Legal name	21.05 Codice fiscale o Partita IVA Tax code or VAT number	
21.06 Forma Tariffaria Tariff		21.07 Franchigie non corrisposte (Numero - Importi) Unpaid Excesses (Num. - Amounts)	
Classe di merito aziendale Insurer's Merit Class		Classe di merito CU Merit Class CU	
21.08 Provenienza Origin	21.09 Assegnazione Assignment	21.10 Provenienza Origin	21.11 Assegnazione Assignment
21.12 Stipula del contratto ex art. 134 co. 4-bis Codice Assicurazioni Conclusion of the contract ex art. 134 co. 4-bis Insurance Code			

21.13 TIPO SINISTRO / TYPE OF CLAIM	21.14 ANNO YEAR N-10	21.15 ANNO YEAR N-9	21.16 ANNO YEAR N-8	21.17 ANNO YEAR N-7	21.18 ANNO YEAR N-6	21.19 ANNO YEAR N-5	21.20 ANNO YEAR N-4	21.21 ANNO YEAR N-3	21.22 ANNO YEAR N-2	21.23 ANNO YEAR N-1	21.24 ANNO YEAR N
Sinistri pagati con responsabilità principale Claims paid with primary liability											
di cui con danni a: COSE Involving damage to: PROPERTY											
di cui con danni a: PERSONE Involving damage to: PERSONS											
di cui con danni a: MISTI (persone cose) Involving damage to: MIXED (persons property)											
Sinistri pagati con responsabilità paritaria Claims paid with equally shared liability											
di cui con danni a: COSE Involving damage to: PROPERTY											
di cui con danni a: PERSONE Involving damage to: PERSONS											
di cui con danni a: MISTI (persone cose) Involving damage to: MIXED (persons property)											

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito indicate nell'attestato si considerano soltanto gli ultimi 5 anni completi della Tabella di sinistralità pregressa (ai sensi dell'art. 134 del Codice delle assicurazioni) / For the purpose of updating the merit classes indicated in the certificate, only the last 5 full years of the claims history table are taken into account (pursuant to Article 134 of the Insurance Code).

21.25. Anno primo pagamento sinistro con responsabilità paritaria Year of first claim payment with equally shared liability	21.26 Numero progressivo Serial number	21.27 Percentuale di responsabilità Liability percentage	21.28 Malus (*) Malus	21.28 Tipologia di danni (**) Kind of damages

Dati ex art. 134, co. 4-ter, Codice delle assicurazioni / Data pursuant to art. 134, co. 4-ter Private Insurance Code

(*) M = il sinistro ha determinato il Malus (**) C = danni a cose P = danni a persone M = danni misti persone e cose/

(*) M = the claim led to the Malus application (**) C = damages to property P = damages to persons M = mixed damages to persons and property

26A00937



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcio e colecalciferolo, «Metocal Vitamina D3».

Estratto determina AAM/PPA n. 90/2026 del 20 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo stato membro di riferimento (RMS) costituito da: un *grouping* di una variazione tipo II C.I.4) e due variazioni tipo IB C.I.z), modifiche dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 2, 3, 4 e 6 del foglio illustrativo per eliminare la controindicazione grave disfunzione renale ed aggiornare le informazioni relative alla compromissione renale, all'interazione estramustina, alla sindrome di Burnett (sindrome latte-alcalina), modifiche editoriali ed in accordo alla versione corrente del QRD *template*

relativamente al medicinale: METOCAL VITAMINA D3
confezioni A.I.C. numeri:

035027010 - 20 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/
AL 600 mg + 400UI;

035027022 - 30 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/
AL 600 mg + 400UI;

035027034 - 60 compresse masticabili in blister PVC/PVDC/
AL 600 mg + 400UI.

Codice di procedura europea: SE/H/XXXX/WS/758.

Codice pratica: VC2/2023/748.

Titolare A.I.C.:

Viatrix Healthcare Limited con sede legale e domicilio fiscale in
Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche
del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio
illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-
glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-
no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi
dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-
nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Uf-
ficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogi-
co o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.
rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del-
la Repubblica italiana.

26A00939

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibu- profene Dr. Max Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 89/2026 del 20 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/840.

Cambio nome: C1B/2025/2553.

Numero procedura europea: CZ/H/1130/001/IB/008.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora
intestato a nome della società dr. Max Pharma s.r.o., con sede legale e
domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praga
1 - Repubblica Ceca.

Medicinale: IBUPROFENE DR. MAX PHARMA.

Numeri A.I.C. e confezioni:

051595015 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595027 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595039 - «400 mg compresse rivestite con film» 20 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595041 - «400 mg compresse rivestite con film» 24 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595054 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595066 - «400 mg compresse rivestite con film» 36 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595078 - «400 mg compresse rivestite con film» 48 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595080 - «400 mg compresse rivestite con film» 50 com-
presse in blister Pvc/Al;

051595092 - «400 mg compresse rivestite con film» 100 com-
presse in blister Pvc/Al;

alla società Medreg s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na
Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praga 1 - Repubblica Ceca.

Con variazione della denominazione del medicinale in:
BINOFENUM.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-
assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00948

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di preparato vegetale a base di consolida maggiore, «Redusan».

Estratto determina AAM/PPA n. 96/2026 del 20 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/870.

Cambio nome: C1B/2025/2657.

Procedura n.: AT/H/1336/001/IB/002.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società dr. Theiss Naturwaren GMBH con sede legale in Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg - Saar, Germania.

Medicinale: REDUSAN.

Numeri A.I.C. e confezioni:

051045019 - «crema» 1 tubo da 20 g in Al;

051045021 - «crema» 1 tubo da 50 g in Al;

051045033 - «crema» 1 tubo da 100 g in Al;

051045045 - «crema» 1 tubo da 150 g in Al;

alla società Haleon Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano; codice fiscale n. 00867200156.

Con variazione della denominazione del medicinale in VOLTAFLEX.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00949

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di preparato illoprost, «Iloprost Rafarm».

Estratto determina AAM/PPA n. 98/2026 del 20 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/813.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rafarm Commercial And Industrial Company Of Pharmaceutical Products Societe Anonyme, con sede in Korinthou STR 12, 15451 Neo Psychiko - Attica - Grecia.

Medicinale: ILOPROST RAFARM.

Numeri A.I.C. e confezioni:

048262012 - «10 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 30 fiale in vetro da 1 ml;

048262024 - «10 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 42 fiale in vetro da 1 ml;

048262036 - «10 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 4 × 42 fiale in vetro da 1 ml;

048262048 - «10 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 30 fiale in vetro da 2 ml;

048262051 - «10 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 10 × 30 fiale in vetro da 2 ml;

048262063 - «20 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 30 fiale in vetro da 1 ml;

048262075 - «20 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 42 fiale in vetro da 1 ml;

048262087 - «20 microgrammi/ml soluzione per nebulizzatore» 4 × 42 fiale in vetro da 1 ml;

alla società Farma Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Farfisa n. 18 - 60021 Camerano (AN); codice fiscale n. 02063950444.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00950

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozamlad»

Con la determina n. aRM - 25/2026 - 5096 del 18 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ADAMED S.r.l., l'autorizzazione all'im-



missione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROZAMLAD.

Confezione e A.I.C. n. 045836018 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836020 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836032 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836044 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836057 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836069 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836071 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836083 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836095 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836107 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836119 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836121 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836133 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836145 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836158 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836160 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836172 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836184 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836196 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836208 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836210 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836222 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836234 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836246 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836259 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836261 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836273 - «20 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836285 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836297 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836309 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836311 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836323 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836335 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836347 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836350 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 045836362 - «20 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00951

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Dompè».

Con la determina n. aRM - 26/2026 - 28 del 18 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dompè Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: COLECALCIFEROLO DOMPÈ.

Confezione: 044633016.

Descrizione: «20.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00952

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2025 e 2026 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:



A N N I e M E S I	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2025 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media	(Base 2015=100)		
	120,9	1,3	2,2
	121,1	1,5	2,2
	121,4	1,7	2,9
	121,3	1,7	2,4
	121,2	1,4	2,2
	121,3	1,5	2,3
	121,8	1,5	2,6
	121,8	1,4	2,3
	121,7	1,4	2,0
	121,4	1,1	1,8
	121,3	1,0	2,2
	121,5	1,1	2,2
	121,4		
Coefficiente di raccordo tra le basi	(Base 2025=100)		
	1,214		
2026 Gennaio	100,4	0,8	2,2

26A00955

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 19 febbraio 2026 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alfredo Guillermo Bogliaccini Llambi, ambasciatore della Repubblica Orientale dell'Uruguay; Mona-Helen Kabuki Quartey, ambasciatore della Repubblica del Ghana; S.E. Guðmundur Arnason, ambasciatore della Repubblica d'Islanda; S.E. Jorge Luis Cepero Aguilar, ambasciatore di Cuba; S.E. Hikariko Ono, ambasciatore del Giappone; i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

26A00938

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Silver Care Service società cooperativa sociale», in Bressanone, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

- 1) Di disporre, (omissis), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Silver Care Service società cooperativa sociale», con sede a Bressanone (BZ), via Amonn, n. 18 (C.F. 02720440219) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.
- 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
- 3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
- 4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 6 febbraio 2026

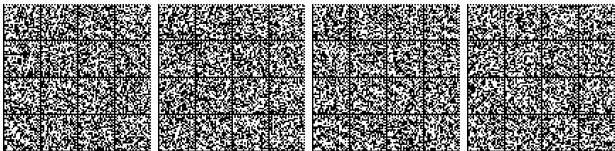
La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

26A00940

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «R.G.R. Cinema società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(Omissis);



Decreta:

1) di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «R.G.R. Cinema società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens n. 23 (codice fiscale n. 02976530218) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 6 febbraio 2026

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

26A00941

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Pancoop società cooperativa di comunità», in Paluzza e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 195 dd. 20 febbraio 2026 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Pancoop

società cooperativa di Comunità» con sede in Paluzza, codice fiscale n. 00154030308, costituita addì 27 gennaio 1907, per rogito notaio dott. Giuseppe Toso di Paluzza, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Variola, con studio in Tavagnacco, via Fermi n. 51.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

26A00953

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 4 febbraio 2026, sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 e 2 giugno 1997, per le parti relative ai conferimenti al sig. Vasco Bernardini, delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

26A00954

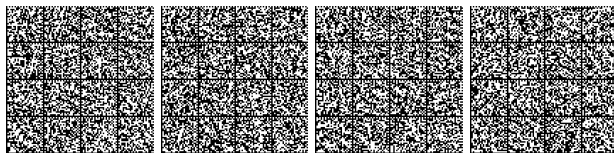
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-050) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



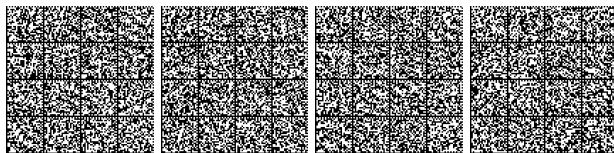
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

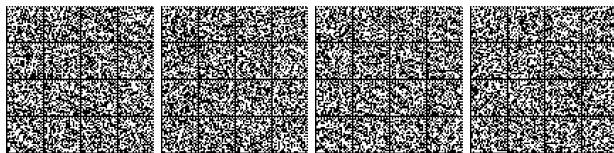
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 0 2 *

€ 1,00

